

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 42

Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

17/04/2024 - 07:05

Indice

1. DDL S. 42 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 42	4
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	14
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 100 (pom.) del 12/03/2024	15
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 50 (pom.) del 03/04/2024	45
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 53 (pom.) del 16/04/2024	46

1. DDL S. 42 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 42

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 42

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROSSOMANDO**, **FINA**, **CAMUSSO**, **CRISANTI**, **D'ELIA**, **DELRIO**, **GIACOBBE**, **MISIANI**, **RANDO** e **ROJC**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge affronta un tema di grande rilevanza, già oggetto di esame e di discussione nelle due precedenti legislature. I principali obiettivi dai quali nasce il testo sono i seguenti:

- 1) realizzare una legge di principi, che possa essere agevolmente attuata dalle regioni, con un regime transitorio flessibile e al contempo efficace;
- 2) fermo l'obiettivo del saldo netto delle emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro l'anno 2050, avviare una riduzione progressiva del consumo di suolo declinata attraverso la progressiva perdita di capacità edificatoria dei suoli edificabili, se non edificati entro termini prestabiliti;
- 3) creare le condizioni per l'immediata inibizione della possibilità di incrementare il consumo di suolo rispetto a quello già programmato, consentendo così una gestione razionale della fase transitoria;
- 4) con la nuova normativa a regime, porre un limite temporale massimo per la destinazione edificatoria delle aree, attraverso progressive riduzioni della capacità edificatoria con il decorso del tempo;
- 5) realizzare misure di semplificazione procedurale e di incentivazione economica per il riuso e la rigenerazione urbana e al contempo incrementare il contributo per il permesso di costruire in caso di nuovo consumo di suolo.

Non sono inoltre previsti meccanismi di rinvio ad atti regolamentari né di delega governativa, al fine di rendere più semplice e immediatamente applicabile la disciplina, lasciando invece spazio a interventi legislativi delle regioni e prevedendo, al contempo, una disciplina immediatamente applicabile nelle more dell'intervento delle leggi regionali.

Il testo proposto consta complessivamente di cinque articoli: Principi (articolo 1); Definizioni (articolo 2); Limiti al consumo di suolo e disciplina transitoria (articolo 3); Incentivi e procedure per riuso e rigenerazione urbana (articolo 4); Disposizioni finali (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 42, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di

adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.

2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio, nonché strategie di trasformazione preordinate che devono essere considerate prioritarie. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione statale e regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione delle alternative deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le regioni e le province autonome orientano l'iniziativa dei comuni, disciplinando le modalità attraverso le quali gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specificano e motivano puntualmente l'eventuale necessità di consumo di suolo.

4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati e la conservazione delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, ai fini del contenimento del consumo di suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.

5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « consumo di suolo »: l'incremento della copertura artificiale del suolo con la distinzione fra il consumo di suolo permanente, relativo in particolare a fabbricati e a sedi di infrastrutture viarie asfaltate e ferrate, e il consumo di suolo reversibile, relativo in particolare a cantieri o ad aree estrattive non rinaturalizzate e in genere a ogni tipo di copertura artificiale del suolo la cui rimozione permetta di ripristinare le condizioni iniziali del suolo;

b) « impermeabilizzazione » o « copertura artificiale del suolo »: il cambiamento della natura del suolo mediante interventi di copertura del terreno con materiale artificiale tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, cosiddetto « consumo di suolo permanente », o per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale, delle altre trasformazioni i cui effetti sono più facilmente reversibili, come nel caso di impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate o aree di cantiere, e delle trasformazioni in cui la sola rimozione della copertura ripristina le condizioni iniziali del suolo, cosiddetto « consumo di suolo reversibile »;

c) « rigenerazione urbana »: un insieme coordinato di azioni volte alla salvaguardia e alla gestione dei paesaggi urbani e periurbani così come definite all'articolo 1, lettere d) ed e), della citata Convenzione europea sul paesaggio, alla creazione di nuovi paesaggi per incrementare le risorse a disposizione delle generazioni future, nonché alla trasformazione sostenibile dei paesaggi esistenti, siano essi eccezionali, degradati o della vita quotidiana, sulla base di obiettivi di qualità paesaggistica condivisi. Tali azioni comprendono interventi paesaggistici, urbanistici ed edilizi nelle aree urbanizzate, che determinino

consumo di suolo a saldo zero, incremento e miglioramento della dotazione dei servizi primari e secondari, fra i quali anche la residenza sociale, innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, efficienza energetica, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi, compresi gli interventi volti a favorire la realizzazione di giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti ecologiche nonché quelli volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, al fine di perseguire gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo e uso sostenibile del medesimo, favorendo la localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, dismesse, degradate o, comunque, inutilizzate o sottoutilizzate, il riuso o la riqualificazione anche con la demolizione e la ricostruzione di fabbricati esistenti, nei limiti di quanto previsto dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;

d) « mitigazione »: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agrosilvopastorali, sul paesaggio, sull'assetto idrogeologico e sul benessere umano;

e) « compensazione ambientale o ecologica »: l'adozione, preliminarmente o contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso, le funzioni ecosistemiche di una superficie equivalente di suolo già impermeabilizzato, attraverso la sua deimpermeabilizzazione e il recupero della propria capacità resiliente fino a quello delle condizioni di naturalità del suolo.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *v-quater*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile ».

3. All'articolo 23, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) il minore consumo di suolo possibile, valutando in via prioritaria le alternative progettuali che consentono di non variare la destinazione d'uso delle superfici agricole, naturali e seminaturali e di non impermeabilizzare le superfici libere ».

Art. 3.

*(Limiti al consumo di suolo
e disciplina transitoria)*

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le regioni non possono adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto ai piani già vigenti.

3. Sono fatti salvi gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione in modo conforme ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento del dimensionamento dei piani attuativi.

4. Le previsioni urbanistiche adottate o approvate in contrasto con i commi 2 e 3 sono nulle; sono

altresì nulli i titoli edilizi, comunque denominati, rilasciati o formati sulla base di previsioni urbanistiche nulle. La nullità può essere fatta valere in ogni tempo e non si applica l'articolo 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Ferme le norme vigenti sui limiti temporali dei vincoli espropriativi derivanti da strumenti urbanistici e fermi i poteri di pianificazione urbanistica dei comuni in senso più riduttivo, le previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e fatte salve le condizioni di cui al comma 3, devono essere attuate entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine il nuovo consumo di suolo consentito dalle medesime previsioni è ridotto progressivamente nelle seguenti percentuali calcolate rispetto alle superfici consumabili originariamente consentite e le previsioni urbanistiche perdono automaticamente efficacia per la parte eccedente, fatte salve riduzioni maggiori da parte degli strumenti urbanistici:

- a) del 40 per cento allo scadere del decimo anno;
- b) del 60 per cento allo scadere del quindicesimo anno;
- c) del 100 per cento allo scadere del ventesimo anno.

6. Deve inoltre essere applicato un incremento del contributo per il rilascio del permesso di costruire non inferiore al 10 per cento di quello ordinariamente dovuto, dopo lo scadere del decimo anno, e non inferiore al 20 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del quindicesimo anno. Si applica il comma 4, quanto ai titoli edilizi rilasciati o formati in contrasto con il presente comma.

7. Al fine di ridurre l'utilizzo di superfici libere edificabili, i comuni possono consentire permuta tra superfici libere edificabili di proprietà privata e aree di proprietà comunale destinate a riuso e rigenerazione urbana, o anche tra i soli diritti edificatori delle relative aree, sulla base di una stima del valore delle aree medesime; l'efficacia delle permuta è sottoposta a condizione sospensiva dell'approvazione di variante urbanistica che rende inedificabili le superfici libere oggetto della permuta medesima.

8. Al fine di consentire, in funzione della redazione dei nuovi strumenti della pianificazione urbanistica, la definizione di un quadro aggiornato del consumo di suolo determinato in conseguenza dell'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai fini della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, adottano criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, anche ubicati in diverse province, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche e ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati, indicando criteri di compensazione ambientale ecologica; a tali fini sono fatti salvi le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio paesaggistico e territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

10. Fermo il rispetto dei termini di cui ai commi 7 e 8, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa di una o più regioni, o del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, possono essere raggiunte intese finalizzate, sulla base degli obiettivi di pianificazione sovregionale delle infrastrutture, della tutela paesaggistica e ambientale e delle diverse esigenze di sviluppo urbanistico nelle diverse regioni, ad una compensazione tra percentuali di consumo di suolo nelle diverse regioni, da attuare con gli atti di competenza delle singole regioni ai sensi dei commi 1 e 8.

11. Le previsioni urbanistiche approvate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che consentono nuovo consumo di suolo, devono essere attuate entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine senza che sia stata presentata istanza di adozione di piano attuativo, il nuovo consumo di suolo previsto dai medesimi piani è ridotto progressivamente nelle seguenti percentuali calcolate rispetto alle superfici consumabili originariamente consentite e le previsioni urbanistiche perdono automaticamente efficacia per la parte eccedente:

- a) del 30 per cento allo scadere del decimo anno;
- b) del 45 per cento allo scadere del quindicesimo anno;
- c) del 70 per cento allo scadere del ventesimo anno;
- d) del 100 per cento allo scadere del venticinquesimo anno.

12. Deve inoltre essere applicato un incremento del contributo per il rilascio del permesso di costruire non inferiore al 10 per cento di quello ordinariamente dovuto, dopo lo scadere del decimo anno, al 15 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del quindicesimo anno, e al 25 per cento di quello ordinariamente dovuto, allo scadere del ventesimo anno. Si applica il comma 4 quanto ai titoli edilizi rilasciati o formati in contrasto con il presente comma. Tutte le previsioni che comportano consumo di suolo contenute in uno strumento di pianificazione urbanistica decadono automaticamente con l'approvazione di un nuovo strumento urbanistico.

13. I comuni che non forniscono i dati di cui al comma 8 sono inibiti dalla possibilità di approvare nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, fatta salva l'applicazione del comma 4. Sono nulli tutti gli atti di pianificazione o titoli edilizi comunque denominati approvati in violazione del divieto stabilito dal presente comma.

14. Il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito *internet* istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili nel sito *internet* istituzionale del medesimo istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito *internet*. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all'articolo 1, comma 2, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

16. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.

Art. 4.

(Priorità del riuso e della rigenerazione urbana e misure di incentivazione)

1. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e da destinare prioritariamente a servizi pubblici, edilizia residenziale pubblica e recupero delle periferie.

2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti di aree urbanizzate.

3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono il censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati. Tali informazioni sono pubblicate e costantemente aggiornate nel sito *internet* istituzionale dei comuni. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione del censimento costituisce presupposto necessario per il rilascio di titoli abilitativi che comportino, nell'ambito degli strumenti urbanistici già approvati, nuovo consumo di suolo.

4. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato.

5. Sulla base di tale censimento sono approvati, anche su iniziativa dei privati interessati, nel rispetto e nell'attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti a livello locale, i piani attuativi di rigenerazione urbana, su cui sono acquisiti, in presenza di vincoli, i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.

6. L'approvazione del piano attuativo per la rigenerazione urbana costituisce vincolo preordinato all'espropriazione e sostituisce i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta, comunque denominati, delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, il cui parere è stato acquisito per l'approvazione del piano. I lavori possono avere inizio decorsi quindici giorni dalla comunicazione al comune di avvio dei lavori medesimi.

7. Ai fini dell'attuazione degli strumenti di pianificazione per l'attuazione di processi di rigenerazione urbana i comuni, singoli o associati, possono procedere, anche mediante delega a privati con oneri a carico dei privati medesimi, all'espropriazione di immobili abbandonati e in condizioni di degrado, definendo il relativo indennizzo con riferimento al valore degli immobili medesimi considerando l'effettivo stato in cui si trovano.

8. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'approvazione del piano di rigenerazione i proprietari interessati possono dichiarare la propria disponibilità a concorrere in proprio all'attuazione del piano.

9. I comuni che si associano ai fini del presente articolo sottoscrivono un atto d'intesa, approvato dai rispettivi consigli comunali. L'atto d'intesa contiene l'indicazione del comune capofila e definisce, per ciascuno dei comuni, le modalità di partecipazione all'attuazione e gestione del piano di rigenerazione. Tutti i comuni che sottoscrivono l'intesa approvano con deliberazione consiliare il piano e provvedono alla pubblicazione dello stesso.

10. Al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana, le regioni e le province autonome prevedono misure di riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura non inferiore al 50 per cento di quelli ordinariamente dovuti e degli oneri commisurati al costo di costruzione in misura non inferiore al 25 per cento di quelli ordinariamente dovuti, nonché ulteriori abbattimenti in caso di destinazione delle aree rigenerate a edilizia residenziale pubblica o servizi pubblici. Le minori entrate sono coperte anche mediante il concorso di finanziamenti regionali, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 5 e 10, nonché prevedendo incrementi del contributo del permesso di costruire per interventi che comportino nuovo consumo di suolo.

11. I comuni che eseguono tempestivamente il censimento di cui al presente articolo hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per opere pubbliche e per altri interventi, comunque denominati, di competenza del comune medesimo e afferenti a opere e servizi di interesse comunale.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Sono fatte salve le competenze in materia di governo del territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 100 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

100ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Intervengono il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Romanelli, presidente del consiglio di amministrazione di DTT S.C.ar.l.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizione di rappresentanti di DTT S.C.ar.l.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 marzo 2024.

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto al professor Francesco Romanelli, presidente del consiglio di amministrazione di DTT S.C.ar.l., al quale cede la parola.

Il professor ROMANELLI svolge il proprio intervento.

Intervengono il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) e i senatori [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) e [BASSO](#) (*PD-IDP*) per formulare osservazioni e porre quesiti.

Il professor ROMANELLI risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Romanelli e DTT S.C.ar.l. per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

[\(1056\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza

italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 51 emendamenti e 7 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, volti innanzitutto a garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza delle procedure per la realizzazione delle opere. Il decreto-legge, infatti, supera il pur criticabile sistema configurato dal vigente codice dei contratti pubblici con un sistema di deroghe che appare decisamente eccessivo.

Ulteriori proposte mirano invece a consentire un efficace confronto tra il Governo e gli amministratori pubblici al fine di far sì che le opere non siano esclusivamente funzionali all'evento per cui sono realizzate, bensì suscettibili di ulteriori utilizzi futuri a vantaggio della collettività.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S), nell'illustrare le proposte della propria parte politica, ricorda che il ministro Salvini aveva detto che il senso della riforma del codice dei contratti pubblici era quello di velocizzare le procedure. Dunque non si comprende il motivo per il quale si debba procedere oggi con un provvedimento d'urgenza - peraltro per un evento che non ha nulla di straordinario o imprevedibile, in quanto avviene con una cadenza predeterminata. Il provvedimento inoltre contribuisce, assieme alle criticabili misure presenti nel nuovo codice dei contratti pubblici, a deregolamentare eccessivamente la materia, senza garantire la sicurezza sul lavoro nonché efficaci controlli per impedire turbative degli appalti ed infiltrazioni mafiose.

Si associa la senatrice [SIRONI](#) (M5S), precisando che le proposte del Gruppo Movimento 5 Stelle mirano, altresì, a garantire il rispetto della normativa sulla tutela ambientale, superando la sostanziale incoerenza di fondo del testo del decreto-legge.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra quindi le proposte emendative della propria parte politica, ponendo l'accento sulla necessità di verificare l'effettivo impatto ambientale delle opere e di meglio definire il perimetro della disciplina derogatoria prevista dal decreto-legge.

Non essendovi ulteriori richieste in sede di illustrazione, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il relatore [ROSA](#) (FdI) si associa al rappresentante del Governo.

Previa verifica del numero legale, sono quindi posti ai voti e respinti gli ordini del giorno G/1056/1/8, G/1056/2/8, G/1056/3/8, G/1056/4/8, G/1056/5/8, G/1056/6/8 e G/1056/7/8.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati, tutti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il relatore [ROSA](#) (FdI) si associa al rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento 1.5.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

La Commissione respinge l'emendamento 1.9.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi le proposte 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.25 e 1.26.

La Commissione respinge l'emendamento 1.27.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.28, chiede le motivazioni del parere contrario formulato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che l'avviso contrario si giustifica con il fatto che l'emendamento manca di effettiva portata innovativa e non appare peraltro congruo al carattere di

urgenza che connota la realizzazione delle opere.

Posto ai voti, l'emendamento 1.28 viene respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.29, esprimendosi criticamente sul parere contrario reso dal rappresentante del Governo. La proposta, infatti, imponendo la pubblicazione, preventiva e successiva all'ultimazione delle opere, degli esiti dei calcoli basati sugli indicatori dell'impronta di carbonio e dell'impronta idrica, mira a predisporre un'efficace ed opportuna tutela ambientale del territorio.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che il parere contrario origina dal fatto che, qualora approvato, l'emendamento darebbe luogo ad appesantimenti dell'*iter* procedurale di realizzazione delle opere.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dissente su quanto precisato dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.29 viene respinto.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.30 e 1.31.

Con distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.37, si esprime criticamente sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE osserva che l'emendamento in questione, oltre a non apparire consono rispetto alle attribuzioni conferite al Commissario straordinario, non apporterebbe delle effettive innovazioni rispetto a quanto statuito dalla legislazione vigente.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) si associa alle osservazioni formulate dal sottosegretario.

Vengono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.36 e 1.37.

Con distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 1.38 e 1.39.

Infine, vengono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.40 e 1.41

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.42, volto ad impedire un eccessivo consumo di suolo in un contesto basato su regole di trasparenza, con precise funzioni di monitoraggio in capo all'ISPRA e all'ARPA.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) ed il sottosegretario FERRANTE precisano che la proposta non sembra apportare delle innovazioni sostanziali rispetto al quadro delineato dalla legislazione vigente.

Con distinte votazioni, vengono respinte le proposte 1.42 e 1.43.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.44, volto a garantire la conservazione del principio di *carbon neutrality*. Si esprime quindi criticamente sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che il parere contrario origina dal fatto che l'emendamento non sembra apportare delle effettive innovazioni al quadro delineato dalla legislazione vigente.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.44 e 1.45.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.46, che mira a salvaguardare l'integrità dei parchi e delle riserve naturali. Osserva quindi che, stante quanto precede, il parere contrario formulato dal rappresentante del Governo appare poco comprensibile.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che l'emendamento appare non in linea con il contenuto e gli obiettivi del decreto-legge.

Interviene incidentalmente anche il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), osservando che l'integrità dei parchi e delle riserve naturali risulta già tutelata da norme specifiche, sia a livello nazionale che regionale.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.0.1 e 1.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno è terminato, ma che per votare il mandato al relatore si dovrà attendere il parere della Commissione bilancio, che si riunirà alle ore 14.30.

Propone dunque di sospendere la seduta fino alle 14.45, specificando che alla ripresa avrà inizio l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge "Infrastrutture Milano Cortina" (Atto Senato n. 1014), che verrà poi brevemente sospeso, quando perverrà il suddetto parere della Commissione bilancio, per effettuare le dichiarazioni di voto e il voto del mandato al relatore sul decreto-legge

"Infrastrutture G7" (Atto Senato n. 1056), considerato che quest'ultimo è calendarizzato in Aula alle ore 16.30 di oggi.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati l'emendamento di coordinamento Coord.1, a firma del relatore, e l'emendamento 2.6 (testo 2), entrambi pubblicati in allegato.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11.

Si procede quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.13, che esplicita la doppia natura dei giochi invernali, sia olimpici che paralimpici.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra quindi l'emendamento 1.7, che prevede la trasmissione della relazione prodotta dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 (testo 2), 1.9, 1.10 (testo 2), 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.13.

Domanda infine l'accantonamento degli emendamenti 1.11 e 1.12, sui quali sono ancora in corso delle attività istruttorie.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 1.11 e 1.12 vengono dunque accantonati.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) domanda delucidazioni sul parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 1.8, rimarcando la necessità di insistere sul potenziamento delle linee ferroviarie nelle zone interessate dallo svolgimento dei giochi.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede quindi chiarimenti sul parere contrario espresso sull'emendamento 1.7, che prevede un opportuno coinvolgimento del Parlamento.

La vice ministra GAVA, nel concordare sulla particolare valenza dei trasporti ferroviari menzionati nell'emendamento 1.8, osserva che, allo stato attuale dei fatti, la concreta realizzazione degli interventi previsti dall'emendamento darebbe luogo a rilevanti difficoltà di natura tecnica.

Relativamente alla proposta 1.7, precisa quindi che la comunicazione della relazione all'ANAS risulta di per sé sufficiente.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile procedere alle votazioni solo dopo che il Governo abbia sciolto le proprie riserve su tutti gli emendamenti accantonati.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) ricorda che il decreto-legge è all'esame del Senato in prima lettura.

Considerato che il termine per la conversione in legge scadrà il prossimo 5 aprile e che anche la Camera dei deputati dovrà esaminare il testo, il procedere alle votazioni nella presente seduta garantirebbe senz'altro un andamento dei lavori più celere e ordinato. Segnala comunque che l'istruttoria è stata completata su quasi tutti gli emendamenti e che gli emendamenti accantonati saranno un numero limitato.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 (testo 2), 1.9 e 1.10 (testo 2).

Viene invece approvato l'emendamento 1.13.

Con distinte votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 (testo 2), 2.14, 2.16, 2.17, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25.

Esprime quindi parere favorevole sulle proposte 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.18, 2.19 e 2.20.

Domanda infine l'accantonamento degli emendamenti 2.2 e 2.6 (testo 2).

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) segnala che se si procede all'accantonamento dell'emendamento 2.6 (testo 2) dal punto di vista tecnico dovrebbero essere accantonati anche gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, che insistono sulla medesima porzione di testo.

Relativamente ai restanti emendamenti, si pronuncia quindi in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 2.2, 2.6 (testo 2), 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 vengono dunque accantonati.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 2.24.

La vice ministra GAVA precisa che, con riferimento agli oneri finanziari, la proposta appare eccessivamente indeterminata.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), preso atto delle delucidazioni ricevute, domanda se un eventuale ordine del giorno dello stesso tenore dell'emendamento 2.24 possa trovare accoglimento da parte del Governo.

La vice ministra GAVA dichiara la disponibilità del Governo a valutare nel merito un eventuale ordine del giorno che recepisca i contenuti della proposta in questione, una volta che verrà presentato il relativo testo.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ritira quindi l'emendamento 2.24, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si esprime criticamente sul parere contrario espresso dalla rappresentante del governo sugli emendamenti 2.13 e 2.14, rimarcando l'inopportunità di realizzare un'ulteriore pista da bob a Cortina d'Ampezzo. Considerato, infatti, che si tratta di uno sport poco praticato a livello agonistico in Italia, già le strutture precedentemente realizzate erano state abbandonate, in quanto non produttive di reddito, e la realizzazione di un ulteriore impianto non farebbe altro che impattare negativamente sugli oneri finanziari del comune interessato.

La vice ministra GAVA precisa che gli emendamenti 2.13 e 2.14 non dispongono di adeguate coperture a livello finanziario.

Interviene il senatore [ROSA](#) (FdiI), osservando incidentalmente che, dalle audizioni effettuate dalla Commissione, e in particolare da quella della regione Veneto, è emerso che già esiste un accordo tra gli enti locali interessati per una gestione finanziaria sostenibile delle opere.

Dissente la senatrice [SIRONI](#) (M5S), precisando che proprio nel corso delle audizioni era stato evidenziato che la regione Veneto non avrebbe sostenuto nessuna delle predette spese.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del decreto-legge "Infrastrutture G7" (A.S. 1056) e che dunque, come già convenuto, si sospenderà momentaneamente l'esame del disegno di legge n. 1014 per il tempo necessario ad effettuare le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge n. 1056, onde poterlo concludere con il conferimento del mandato al relatore.

La Commissione prende atto.

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul testo del

decreto-legge e avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, osservando che il decreto-legge interviene tardivamente con inopportune misure emergenziali a soli due mesi dall'inizio della riunione del G7, laddove, per contro, ben si sarebbe potuto pianificare un intervento maggiormente ponderato, stante che la problematica era nota da almeno un anno.

Il regime derogatorio previsto dal decreto-legge, inoltre, non assicura il rispetto delle norme in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti e non fornisce adeguate garanzie in materia di tutela dell'ambiente.

Anche il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario, osservando che il decreto-legge appare tardivo, non fornisce adeguate tutele del regime di trasparenza e non prevede, altresì, alcuna concertazione con gli enti locali per la realizzazione delle infrastrutture. La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) sottolinea, del pari, la colpevole inerzia del Governo nel gestire la problematica, nota da almeno un anno, criticando fortemente il regime derogatorio previsto dal decreto-legge, la cui natura eccessivamente indefinita è stata sottolineata anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.

Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.12, 2.13 (testo 2) e 2.14.

Viene quindi approvato l'emendamento 2.15.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.16 e 2.17.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20.

Con separate votazioni sono infine respinti gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 e 2.25.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

I senatori [DI GIROLAMO](#) (M5S), [SIRONI](#) (M5S) e [TREVISI](#) (M5S) aggiungono, previo assenso dei presentatori, la propria firma all'emendamento 3.5.

La vice ministra GAVA esprime quindi parere contrario sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 3.0.1.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 3.10, domanda infine l'accantonamento delle proposte 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6, sulle quali sono ancora in corso delle attività istruttorie.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 vengono dunque accantonati.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si esprime criticamente sul parere contrario della rappresentante del Governo sull'emendamento 3.0.11 e domanda se un ordine del giorno di analogo tenore possa trovare accoglimento.

La vice ministra GAVA dichiara la disponibilità del Governo a valutare nel merito un ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento in questione, una volta che esso verrà presentato.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), preso atto di quanto rappresentato dalla vice ministra, domanda l'accantonamento dell'emendamento 3.0.11.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 3.0.11.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) domanda chiarimenti sul parere contrario espresso dalla rappresentante

del Governo sugli emendamenti 3.9 e 3.0.10.

La vice ministra GAVA osserva che gli emendamenti in questione, qualora approvati, potrebbero dar luogo ad inopportuni ritardi nella realizzazione delle opere.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si dichiara disponibile a riformulare le proposte al fine di ottenere un parere favorevole.

La vice ministra GAVA si pone problematicamente sulla possibilità evocata dalla senatrice Sironi.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) si dichiara sorpresa del parere contrario sull'emendamento 3.0.7, che pone opportunamente l'accento sul potenziamento delle tratte ferroviarie, in linea con le richieste degli amministratori locali.

La vice ministra GAVA precisa che la proposta non appare coerente con l'impianto commissariale e, qualora approvato, condizionerebbe eccessivamente la realizzazione delle opere nei tempi previsti.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sono altresì posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 3.4 e 3.5.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.10.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) aderisce all'invito della rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 3.0.1.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), previo assenso dei presentatori, aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.7.

Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9 e 3.0.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) aggiunge la firma all'emendamento 4.0.6 (testo 2).

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.6 (testo 2) e 4.0.7.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 4.4.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7, domandando altresì l'accantonamento dell'emendamento 4.9, sul quale è ancora in corso un'attività istruttoria.

Relativamente all'emendamento 4.10, esprime parere favorevole subordinatamente ad una riformulazione, della quale dà lettura.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo. L'emendamento 4.9 viene dunque accantonato.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) accoglie la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo e presenta l'emendamento 4.10 (testo 2).

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si esprime criticamente sul parere contrario formulato sull'emendamento 4.0.6 (testo 2), volto a potenziare la rete ferroviaria della Lombardia e del Veneto e ad evitare dannosi sovraccarichi alla mobilità in quelle due regioni, attraverso un piano coordinato da un'apposita cabina di regia.

La vice ministra GAVA osserva che quanto previsto dall'emendamento 4.0.6 (testo 2) appare di difficile realizzabilità, stante la vetustà delle reti ferroviarie in questione.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) insiste sull'utilità dell'istituzione di una cabina di regia.

La vice ministra GAVA conferma il proprio parere contrario sull'emendamento 4.0.6 (testo 2).

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si pone criticamente sul parere contrario espresso sull'emendamento 4.0.2, che prevede di potenziare la flotta di autobus a metano per il trasporto pubblico locale, con evidenti vantaggi di natura ambientale.

La vice ministra GAVA precisa che il parere contrario si fonda su motivazioni di natura economico-finanziaria e segnala che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in corso un lavoro sul trasporto pubblico locale, nel cui ambito potrebbero eventualmente essere valutati i temi posti dall'emendamento.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), preso atto delle delucidazioni ricevute, ritira l'emendamento

4.0.2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

Si esprime poi criticamente anche sul parere contrario espresso sull'emendamento 4.0.3, recante disposizioni a tutela dei lavoratori, domandando chiarimenti alla rappresentante del Governo.

La vice ministra GAVA precisa che, secondo quanto riferito dall'amministrazione competente, non appare necessario un intervento normativo sulla materia presa in considerazione dalla proposta, in quanto l'Ispettorato del lavoro svolge già adesso tutti i controlli necessari, con le modalità previste dall'emendamento.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 4.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

Viene quindi respinto l'emendamento 4.8.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 4.10 (testo 2), che assume la numerazione 1.14 ed è pubblicato in allegato.

Con separate votazioni, sono invece respinte le proposte 4.0.1 e 4.0.3.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) dichiara di ritirare l'emendamento 4.0.6 (testo 2), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

Da ultimo, la Commissione respinge l'emendamento 4.0.7.

Resta accantonata la proposta di coordinamento Coord. 1.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia l'esame degli emendamenti accantonati alla seduta già prevista per domani, 13 marzo, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio 2024.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) comunica che è pervenuto il parere del Consiglio di Stato e che è in corso di trasmissione la lettera di scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato.

In qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando che la votazione avrà luogo nella seduta già prevista per domani alle ore 13.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), anche a nome dei senatori Irto, Fina, Verducci e Martella, presenta uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, chiedendo al Presidente relatore di valutare se parte di esso possa trovare accoglimento all'interno dello schema che verrà posto in votazione.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva di effettuare la valutazione sollecitata dal senatore Basso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. ([n. 136](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2024.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono in corso interlocuzioni per organizzare, congiuntamente alla Camera dei deputati, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze. In considerazione di impegni pregressi del Ministro, l'audizione potrebbe avere luogo dopo la data di scadenza del termine per l'espressione del parere, attualmente fissata al 21 marzo. Comunica pertanto che si procederà a richiedere al Presidente del Senato la proroga di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del regolamento e

che verranno inoltre presi contatti anche con i vertici di Poste italiane S.p.a. per organizzare la loro audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903, 1028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 42 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 febbraio 2024.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Sironi, a seguito della presentazione del disegno di legge n.1028, che è già stato congiunto con i disegni di legge nn. 29 e connessi, ha ritirato il disegno di legge n. 911 e che il disegno di legge n. 42, che era stato originariamente assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 9ª, è stato riassegnato alla sola Commissione 8ª.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) illustra il contenuto del disegno di legge n. 42, dei senatori Rossomando, Fina e altri, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito del provvedimento, prevedendo, tra l'altro, che il consumo di suolo sia consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 individua limiti al consumo di suolo, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i comuni e le regioni non possono adottare piani che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto a quelli già vigenti. Le previsioni urbanistiche già vigenti o approvate successivamente devono essere attuate entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine, il nuovo consumo di suolo consentito dalle medesime previsioni è ridotto progressivamente nelle percentuali individuate dai commi 5 e 11 e il contributo per il rilascio del permesso di costruire è aumentato. A livello regionale è definita la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dall'articolo in esame.

L'articolo detta inoltre disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo.

L'articolo 4 prevede che le regioni adottino disposizioni per incentivare i comuni a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana e detta disposizioni in materia di censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati, sulla base del quale verranno adottati i piani attuativi di rigenerazione urbana. Si prevede poi che, al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana le regioni prevedano misure di riduzione degli oneri di urbanizzazione.

L'articolo 5 fa salve le competenze in materia di governo del territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che provvedono ad attuare quanto previsto dal provvedimento in esame ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il **PRESIDENTE** propone la congiunzione del disegno di legge n. 42 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) ricorda di avere presentato, il 19 dicembre 2023, una nuova formulazione della proposta di risoluzione 7-00002 che recepisce alcune richieste del Governo, ma di avere appreso in via informale che permangono perplessità anche sul nuovo testo. Sollecita dunque una presa di posizione formale da parte del Governo.

La vice ministra GAVA garantisce la sua disponibilità a lavorare con i senatori firmatari per giungere a una soluzione della questione in tempi rapidi.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

L'8 Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109),
premesse che:

- la direttiva (UE) 2018/1808 ha modificato la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53, (Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva suddetta, alla luce dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 53 del 2021;
- sulla base di tale delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha integralmente riscritto il testo unico dei servizi di media audiovisivi, abrogando il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
- lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega recata dall'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012, apporta correzioni e integrazioni al suddetto decreto legislativo n. 208 del 2021,

tenuto altresì conto:

- del parere reso il 29 settembre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della sua segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 in materia di promozione delle opere europee;
- delle osservazioni non ostative rese in data 28 febbraio 2024 dalla 4ª Commissione del Senato;
- del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 27 febbraio 2024;
- del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 gennaio 2024, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
 - alla definizione di "telepromozione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito il "Testo unico"), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 15), dello schema in esame, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole "o dall'emittente di radiodiffusione", che appaiono superflue, a seguito dell'inserimento delle parole "o dall'emittente radiofonica" da parte dello schema in esame. Si valuti inoltre di sopprimere le parole "nell'ambito di un programma", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 del Testo unico, che impone la netta separazione tra pubblicità in qualsiasi forma e i programmi, e alla luce del fatto che la telepromozione è una forma di comunicazione commerciale inserita in uno specifico palinsesto o tipologia di palinsesti e non necessariamente in un programma. Si valuti infine l'opportunità di sopprimere le parole "o nell'ambito di uno spot", che non trovano rispondenza logica nel concetto di "telepromozione", che

costituisce una forma di comunicazione commerciale audiovisiva diversa dagli "spot" e che quindi, per sua natura, non può essere collocata "nell'ambito di uno spot";

- alla definizione di "autopromozione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee), del Testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 16), dello schema in esame, si valuti, con riferimento all'espressione "programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo", l'opportunità di chiarire che i programmi in questione sono "programmi audiovisivi o radiofonici", al fine di eliminare l'ambiguità che potrebbe derivare dal fatto che la definizione di "programma" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del Testo unico fa riferimento esclusivamente a "immagini animate", rendendo chiaro che la definizione, come riformulata, include la promozione effettuata da fornitori di media audiovisivi in favore di radio, e viceversa, purché appartenenti al medesimo gruppo;
- all'articolo 1, comma 23, lettera a), dello schema in esame, che modifica l'articolo 35 del Testo unico in materia di rettifica nei telegiornali e giornali radio, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico", al fine di rendere la disposizione maggiormente aderente alla lettera dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, in particolare eliminando il riferimento alla "diffusione di immagini", che non si presta a valutazioni di "conformità al vero", né a rettifiche, ma che, semmai, può rilevare ai diversi fini della tutela dei dati personali e il cui inserimento nella disposizione in esame potrebbe dunque determinare un rischio di sovrapposizioni con la disciplina dei dati personali e di contrasto tra le pronunce dell'AGCOM e quelle del Garante per la protezione dei dati personali. Si segnala inoltre l'opportunità di sostituire le parole "fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici" con le seguenti "fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici";
- all'articolo 1, comma 25, lettera f), dello schema in esame, che modifica l'articolo 37, comma 11, del Testo unico, in materia di quote di riserva per la trasmissione di opere europee, si valuti l'opportunità di eliminare le parole "e radiofonici", considerato che il sistema delle quote di riserva per le opere europee non è applicabile ai servizi radiofonici;
- con riferimento all'articolo 1, comma 26, lettera b), che modifica l'articolo 38, comma 2, del Testo unico, al fine di prevedere che l'AGCOM, prima di irrogare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni a tutela dei minori, senta il Ministero che si esprime entro 15 giorni, si osserva che l'attribuzione di funzioni consultive al Ministero nell'ambito di procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità appare di dubbia compatibilità con le prerogative di indipendenza proprie di quest'ultima e che l'Autorità, alla luce delle esperienze maturate, dispone di tutte le competenze tecniche necessarie per svolgere le valutazioni discrezionali di sua competenza per ciascun caso;
- all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, in materia di obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, si valuti l'opportunità di chiarire che la produzione è comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera;
- al suddetto articolo 54, comma 1, del Testo unico, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, un nuovo periodo volto a chiarire che, ai fini del medesimo comma 1 e di quelli successivi, per investimento si intende la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti alle opere europee e italiane. Tale definizione di investimento riproduce quanto previsto dallo schema di contratto di servizio della RAI ed è necessario prevederla anche in via normativa anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico;

- ancora con riferimento all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, tenuto conto di quanto rilevato nei citati pareri del Consiglio di Stato e dell'AGCOM, della segnalazione dell'AGCOM in materia di promozione delle opere europee e delle osservazioni della 4ª Commissione, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 12,5 per cento degli introiti netti annui in Italia da riservare al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 10 per cento;
- sempre con riferimento all'articolo 54 del Testo unico, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 o di ridurre sensibilmente la percentuale della sottoquota che prevede, a carico dei fornitori di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire il 3,5 per cento degli introiti netti annui da riservare ad opere cinematografiche italiane, portandola all'1,75 per cento. Si valuti inoltre l'opportunità di eliminare o, analogamente, ridurre proporzionalmente, dimezzandola, l'ulteriore sottoquota relativa alle opere prodotte negli ultimi cinque anni;
- con riferimento all'articolo 55, comma 2, lettera b), del Testo unico, sostituito dall'articolo 37 dello schema in esame, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi non lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti netti annui in Italia o in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 15 per cento;
- all'articolo 56, commi 3, 4 e 5, del Testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, si valuti l'opportunità di modificare le conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi di investimento da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, eliminando il limite massimo delle oscillazioni, attualmente fissato al 15 per cento rispetto alla quota dovuta nell'anno considerato, nonché l'obbligo di integrale recupero nell'anno successivo, e prevedendo che sia invece l'AGCOM a determinare le modalità con cui il fornitore di servizi di media audiovisivi dovrà recuperare le eventuali oscillazioni in difetto nell'arco del triennio successivo;
- all'articolo 67, comma 2, lettera d), del Testo unico, si valuti l'opportunità di ridurre l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme in tema di promozione delle opere europee e indipendenti, abbassando il minimo da 100.000 a 30.000 euro e il massimo da 5.000.000 a 600.000 euro ed eliminando le parole: "ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro", in quanto l'attuale trattamento sanzionatorio non è giustificato dal punto di vista sistematico e appare eccessivamente afflittivo e sproporzionato.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO, FINA, VERDUCCI e
MARTELLA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

La 8ª Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (A.G. 109)

Premesso che,

lo schema di decreto legislativo in esame apporta numerose modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA) allo scopo, secondo le intenzioni del Governo, di adeguarne l'impianto all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo, ed estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi media, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione;

lo schema di decreto si compone di quattro articoli, di cui l'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche di maggior rilievo al decreto legislativo n. 208 del 2021, tra cui l'estensione dell'applicazione del TUSMA, accanto ai già previsti servizi di media audiovisivi e radiofonici e servizi di piattaforma per la condivisione di video anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di

audio o di audio e video, nonché il chiarimento riguardo coloro che sono soggetti alla giurisdizione italiana esteso oltre che al fornitore a tutte le emittenti radiofoniche, eliminando dunque il riferimento ai soli concessionari radiofonici;

fra le altre misure di particolare rilievo si segnalano come meritevoli di attenzione e necessario approfondimento: la modifica in tema di codice di autoregolamentazione media e minori; le disposizioni in materia di autorizzazioni per le attività di operatore di rete per la radiodiffusione digitale; le disposizioni in tema di assegnazioni dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie; le norme riguardanti i trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso e sugli impianti di radiodiffusione; le misure relative ai programmi in contemporanea e sulla ripetizione dei palinsesti radiotelevisivi; le disposizioni sulla tutela dei diritti fondamentali, sul divieto di istigazione nei contenuti della programmazione e sulla tutela della disabilità; le norme relative ai reclami al fornitore di servizi di media audiovisivi e in tema di rettifica dei contenuti dei telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici; le disposizioni sulla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica e sui valori dello sport; le misure relative alla risoluzione stragiudiziale e sulle piattaforme di condivisione; le innovazioni riguardanti le comunicazioni commerciali, le interruzioni pubblicitarie, i limiti di affollamento e le sponsorizzazioni; le disposizioni sull'assegnazione delle frequenze, sui contributi degli operatori radiofonici digitali e valore del SIC; le norme sulla promozione delle opere europee; le sanzioni; le disposizioni di coordinamento con il regolamento (UE) 2022 relative al mercato dei servizi digitali;

l'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui media audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria;

Considerato che,

le audizioni svolte hanno evidenziato, proprio in ragione delle misure di carattere modificativo del TUSMA, diverse criticità nei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame; alcuni dei soggetti hanno evidenziato nel corso delle audizioni che, nonostante le numerose modifiche apportate al TUSMA, lo schema non garantisce il raggiungimento di un contesto giuridico chiaro ed equo, in grado di rispondere alle necessità del mercato e a superare le possibili fonti di incertezza e i potenziali ostacoli allo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche;

fra gli aspetti maggiormente critici del provvedimento in esame emergono in tutta evidenza: 1) il mancato adeguamento della definizione di "produttore indipendente" che tenga conto dell'attuale contesto tecnologico e di mercato; 2) la mancata previsione di tutele per le produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti; 3) la mancata previsione di una regolazione a livello di contenuto dei contratti; 4) l'eccessiva discrezionalità in materia di deroghe;

la figura del produttore indipendente, come ormai ampiamente appurato, è un caposaldo del settore e, pertanto, meritevole di attenzione, tutela e di interventi di sostegno e di rafforzamento. In una industria di prototipi quale quella audiovisiva, che basa il proprio successo su una costante ricerca e innovazione, la figura del produttore indipendente è fondamentale per garantire la spinta innovatrice; alla luce delle indicazioni provenienti dalle norme europee, emerge in tutta evidenza la necessità di definire come "indipendente" la società di produzione che non sia controllata o collegata a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che cumulativamente per un periodo di tre anni non destini più del 70 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi e che sia titolare di diritti secondari, ossia che il Produttore Indipendente possieda almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell'opera. Nel provvedimento in esame non vi è traccia di tale orientamento, l'unico in grado di innescare un rapporto virtuoso in grado di far crescere la capitalizzazione della società di produzione e con essa l'intero comparto produttivo del settore;

particolare preoccupazione destano l'assenza di disposizioni a tutela delle produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti. Nel provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 37, sono previste sotto-quote di riserva al preacquisto, all'acquisto o alla produzione sia per le opere cinematografiche italiane che per le opere di animazione (europee) per quanto concerne la

concessionaria del Servizio Pubblico. Tuttavia, a tale norma non si affianca più alcuna previsione di legge che codifichi la possibilità di fissare sotto-quote per le opere di qualità non cinematografiche, con particolare riguardo alla produzione di opere di animazione od opere documentaristiche di produttori indipendenti, o comunque obblighi di investimento con riferimento alle predette opere di qualità realizzate dai piccoli produttori indipendenti. Ciò significa non riconoscere il valore storico, culturale ed educativo delle produzioni di qualità di tipo non cinematografico, che pure a livello internazionale hanno ripetutamente ricevuto importanti riconoscimenti, nemmeno con riferimento agli obblighi della concessionaria del servizio pubblico. Le quote di investimento, unite ovviamente ad altre forme di sostegno pubblico (come il Tax Credit), hanno contribuito in questi ultimi anni all'aumento della quantità, ma anche della diversità e qualità delle opere. E diverse, tra queste, hanno avuto grande riscontro anche economico. Dal momento quindi che si tratta di misure che si sono dimostrate non solo efficaci in termini di ricaduta occupazionale e crescita del comparto, ma anche di creazione di opere di successo, in un periodo nel quale il fatturato degli *streamers* è anche cresciuto, è sbagliato e ingiustificato operarne una revisione al ribasso. La parità di trattamento tra i generi e la previsione normativa di sotto-quote cogenti da rispettare, sia a livello di servizio pubblico, sia di servizi media lineari e a richiesta, sono l'unica strada per garantire alle piccole case di produzione di opere di qualità la possibilità di poter contare su risorse dedicate, indispensabili per la continuità operativa del comparto;

altrettanto preoccupante è la mancata previsione, nel provvedimento in esame, di una regolazione a livello di contenuto dei contratti orientata a tutelare la produzione audiovisiva indipendente e di misure volte a correggere le asimmetrie nei pesi di negoziazione tra imprese indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi e negli accordi contrattuali imposti da queste ultime. Su tali aspetti il Governo mantenendo una politica di deregolamentazione che tutela al massimo grado la libertà dei contraenti, non è intervenuto nell'atto in esame per correggere i meccanismi del mercato che portano inevitabilmente ad una posizione di soggezione della produzione indipendente, a detrimento dell'industria culturale e dei diritti degli autori e degli artisti interpreti e ciò in contrasto con i contenuti della direttiva n. 790/2019;

il provvedimento in esame, infine, non opera alcuna revisione del sistema delle deroghe nei paragrafi in cui esse risultino di applicazione discrezionale e non ancorata a criteri oggettivi. Si continua infatti a prevedere, ad esempio, che ci possano essere deroghe quando gli obblighi risultino impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori;

Tutto ciò premesso,

esprime parere di nulla osta a condizione che:

- 1) sia introdotto un aggiornamento della definizione di "produttore indipendente" che tenga conto dell'attuale contesto tecnologico e di mercato e siano ripristinati, altresì, i contenuti dell'articolo 57, comma 3 del TUSMA. A tal fine, sia previsto come "indipendente" la società di produzione che non sia controllata o collegata a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che cumulativamente per un periodo di tre anni non destini più del 70 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi e che sia titolare di diritti secondari, ossia che il Produttore Indipendente posseda almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell'opera;
- 2) siano predisposti meccanismi che possano sostenere i produttori indipendenti, rafforzandone la capacità di investire e premiando il rischio, così da rendere il mercato sempre più pluralista, competitivo e innovativo;
- 3) siano previste specifiche ed adeguate tutele per le produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti, al fine di riconoscere concretamente il valore storico, culturale ed educativo delle produzioni di qualità di tipo non cinematografico, e di garantire anche alle piccole case di produzione di opere di qualità la possibilità di poter contare su risorse dedicate, indispensabili per la continuità operativa del comparto. A tal fine, all'articolo 1, comma 37, laddove sono previste sotto-quote di riserva al preacquisto, all'acquisto o alla produzione sia per le opere cinematografiche italiane che per

le opere di animazione (europee) per quanto concerne la concessionaria del Servizio Pubblico, siano introdotte modifiche finalizzate a garantire la possibilità di fissare sotto-quote anche per fornitori di servizi media lineari e non lineari diversi dalla concessionaria di servizio pubblico per le opere di qualità non cinematografiche, con particolare riguardo alla produzione di opere di animazione od opere documentaristiche di produttori indipendenti, o comunque obblighi di investimento con riferimento alle predette opere di qualità realizzate dai piccoli produttori indipendenti;

4) siano introdotte, unitamente al rafforzamento delle quote di investimento, ulteriori misure di sostegno pubblico, come il Tax credit e le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e innovazione, per contribuire alla crescita della quantità e della diversità culturale e produttiva delle opere e per garantire ricadute occupazionali e di crescita indispensabili per il comparto;

5) sia prevista, anche in riferimento alla direttiva UE sulla eccezione e diversità culturale, una specifica regolazione a livello di contenuto dei contratti che sia orientata a tutelare la produzione audiovisiva indipendente e a correggere le asimmetrie nei pesi di negoziazione tra imprese indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi e negli accordi contrattuali imposti da queste ultime, anche al fine di circoscrivere l'ambito di eccessiva deregolamentazione del provvedimento che tutela al massimo grado la libertà dei contraenti e correggere i meccanismi del mercato che portano inevitabilmente ad una posizione di soggezione della produzione indipendente, a detrimento dell'industria culturale e dei diritti degli autori e degli altri operatori;

6) sia prevista una adeguata valorizzazione della rappresentazione femminile e delle sue eccellenze, per garantire una più aderente rappresentazione della realtà sociale e favorire il riconoscimento di effettiva parità, nonché una maggiore attenzione sulla violenza di genere e il ruolo dei media nella creazione di una cultura del rispetto;

7) sia ridotta in più parti l'eccessiva discrezionalità presente nello schema in esame in materia di deroghe nei paragrafi in cui esse risultano di applicazione discrezionale e non ancorate a criteri oggettivi.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1056](#)

G/1056/1/8

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, si prevede il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Il sistema delle deroghe è, altresì, esteso a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha introdotto l'istituto del subappalto a cascata, che come noto comporta maggiori criticità rispetto alle normali procedure, in termini di qualità dei lavori, di infiltrazioni di attività illecite e criminose e di riduzione del controllo sulla effettiva sicurezza dei cantieri e sul rispetto delle condizioni contrattuali. Il 70 per cento degli infortuni nei cantieri avviene, infatti, in regime di subappalto;

considerato che:

in presenza di un regime derogatorio, come quello previsto dal provvedimento in esame, è necessario porre particolare attenzione alle procedure di gestione degli appalti al fine di garantire trasparenza e adeguato controllo rispetto alle ditte subappaltatrici, di contrastare fenomeni corruttivi e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni di lavoro,

impegna il Governo a:

adottare idonee iniziative volte a monitorare le procedure di appalto e subappalto connesse alla realizzazione degli interventi di cui in premessa al fine di prevenire il ricorso a subappalti non autorizzati e verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare attenzione per il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, così da garantire una più efficace tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.

G/1056/2/8

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, si prevede il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Il sistema delle deroghe è, altresì, esteso a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

considerato che:

il Piano nazionale anticorruzione 2022 ha evidenziato che "La possibilità dei Commissari di operare in deroga alla normativa di settore e l'attribuzione di fondi pubblici cospicui sono presupposti che possono far configurare nelle gestioni commissariali il rischio di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione";

proprio al fine di mitigare il rischio di fenomeni corruttivi connessi ai più ampi margini di discrezionalità concessi dal regime normativo applicato, l'Autorità nazionale anticorruzione ha messo a disposizione strumenti operativi, quali le *check-list* e la vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che consentono di garantire

procedure trasparenti e conformi alle norme e ai principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario in materia di affidamenti,

impegna il Governo a:

adottare ogni idonea iniziativa volte a garantire che la gestione commissariale per la realizzazione degli interventi connessi alla presidenza italiana del G7 sia improntata alla massima correttezza e trasparenza delle procedure, promuovendo l'adozione di un apposito piano di prevenzione della corruzione mediante il ricorso allo strumento della vigilanza collaborativa con l'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di prevenire il rischio di corruzione e di conflitti di interessi.

G/1056/3/8

[Sironi, Trevisi](#)

Il Senato:

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'esercizio delle proprie funzioni e per le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il medesimo articolo 1 prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, nonché di società sotto il controllo pubblico;

considerato che:

il Piano nazionale anticorruzione 2022 ha evidenziato che "Anche le gestioni commissariali assicurano il rispetto della disciplina sulla rilevazione e gestione del conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, quello dei contratti pubblici. Nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni vanno previste misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi. L'adozione di siffatte misure consente di evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici",

impegna il Governo a:

adottare idonee iniziative volte a prevenire il rischio di corruzione e conflitti di interessi nella gestione degli affidamenti di appalti e concessioni di cui in premessa, assicurando che venga applicata la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza anche rispetto alle strutture di supporto della gestione commissariale per la presidenza italiana del G7.

G/1056/4/8

[Sironi, Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, evento al quale partecipa anche l'Unione europea, ed è unito da valori e principi comuni, ricoprendo un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia e nella gestione delle sfide globali;

considerato che:

l'occasione della presidenza del G7 è una occasione importante per il Paese al fine della realizzazione e/o dell'ammodernamento delle infrastrutture esistenti o da realizzare per rendere quanto più efficienti e agevoli gli spostamenti e i servizi connessi all'evento stesso,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità, affinché gli interventi di realizzazione e/o ammodernamento delle infrastrutture avvengano mediante una scelta accurata di materiali e soluzioni innovativi ed ecocompatibili che tengano conto del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili in un'ottica di sostenibilità ambientale e in linea con gli obiettivi del *Green deal* europeo.

G/1056/5/8

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, evento al quale partecipa anche l'Unione europea, ed è unito da valori e principi comuni, ricoprendo un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia e nella gestione delle sfide globali;

considerato che:

è quanto mai necessario, per l'auspicabile successo del vertice, che le forze migliori dei nostri Paesi intavolino un dialogo quanto più possibile ampio, pubblico, costruttivo e progressivo per il futuro comune e delle generazioni successive; in particolare, nel quadro della pianificazione e realizzazione degli interventi funzionali connessi alla presidenza italiana del G7 per l'anno 2024 di cui al presente articolo, è importante garantire la più ampia partecipazione ai luoghi dell'evento G7 delle rappresentanze, soprattutto internazionali, dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali e internazionali della società civile (OSC), al fine di rafforzare le relazioni con i Paesi *partner*;

considerato altresì che:

fin dal 2017 le *governance* italiane hanno curato la neutralità carbonica degli eventi dei G7/G20 prevedendo, a compensazione delle opere e delle attività svolte, interventi di riforestazione, rinaturalizzazione, cooperazione allo sviluppo nei territori limitrofi agli eventi celebrati o in Paesi *partner*, con lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare di anidride carbonica (CO₂), nonché per mitigare i cambiamenti climatici. Tale operazione, da condurre con indicatori oggettivi, richiede una progettazione specifica pubblica e accessibile, e una partecipazione ampia della società civile organizzata e dei territori interessati per essere valorizzata quanto merita;

ritenuto, infine che:

nel quadro della realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è necessario destinare delle risorse economiche per interventi volti a migliorare il decoro urbano, garantire servizi, accoglienza e sicurezza a tutti i partecipanti, nonché ad evitare l'abbandono di rifiuti su strade e tratturi,

impegna il Governo a:

a) promuovere l'accessibilità dei luoghi e dell'evento G7 da parte delle rappresentanze, soprattutto internazionali, delle *constituencies* ufficiali del processo come il C7;

b) rispettare, nella realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1 del provvedimento in esame, il principio di *carbon neutrality* con il metodo calcolato mediante il sistema di contabilità ambientale;

c) destinare, in occasione della realizzazione degli interventi funzionali connessi alla presidenza italiana del G7 per l'anno 2024, risorse economiche per interventi volti a migliorare il decoro urbano, garantire servizi, accoglienza e sicurezza a tutti i partecipanti, nonché ad evitare l'abbandono di rifiuti su strade e tratturi.

G/1056/6/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che,

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7, il foro intergovernativo informale che riunisce, con cadenza annuale, i Capi di Stato e di Governo di sette Paesi altamente industrializzati. La presidenza italiana rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024. In questo anno sono previste una serie di riunioni tecniche e di incontri istituzionali;

il decreto in esame reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo: la disciplina di nomina del Commissario straordinario e la disciplina delle procedure di deroga per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con l'organizzazione degli eventi e, in particolare, del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia,

impegna il Governo

in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, ove fossero impiegate risorse pubbliche per la realizzazione di infrastrutture presso strutture private, ad adottare le opportune iniziative volte a consentirne la fruibilità da parte della collettività mediante appositi accordi con gli enti territorialmente competenti.

G/1056/7/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che,

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7, il foro intergovernativo informale che riunisce, con cadenza annuale, i Capi di Stato e di Governo di sette Paesi altamente industrializzati. La presidenza italiana rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024. In questo anno sono previste una serie di riunioni tecniche e di incontri istituzionali;

il decreto in esame reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo: la disciplina di nomina del Commissario straordinario e la disciplina delle procedure di deroga per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con l'organizzazione degli eventi e, in particolare, del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative volte a prevedere che, al fine di garantire la massima trasparenza, la tutela della concorrenza e l'impiego di risorse pubbliche ad esclusivo beneficio della collettività, nonché al fine di assicurare ingenti risparmi di spesa, in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, la sede ove si svolgono tali eventi sia individuata esclusivamente presso strutture di proprietà pubblica.

Art. 1

1.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo periodo, sostituire le parole: «da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» *con le seguenti:* «dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.3

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel limite di 100.000 euro per il 2024».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole da: «euro 18.050.000» *fino alle parole:* «euro 18.000.000» *con le seguenti:* «euro 28.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 28.000.000»;

al secondo periodo, alinea, sostituire le parole: «euro 18.050.000» *con le seguenti:* «euro 28.050.000»;

al secondo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 10.000.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture aeroportuali degli Aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie, realizzati avvalendosi anche della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.7

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di interesse» con le seguenti: «connesse con la presidenza italiana del G7 finanziate a valere sulle risorse stanziare dal presente decreto».

1.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

1.11

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»

1.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili» inserire le seguenti: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.13

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nel quadro della realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 5 milioni di euro da destinare ad interventi volti a garantire il decoro urbano, l'accoglienza e la sicurezza dei partecipanti, nonché ad assicurare l'efficienza dei servizi pubblici essenziali, in particolare, la raccolta dei rifiuti urbani presenti su strade e tratturi al fine di evitarne l'abbandono.

1-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel quadro della pianificazione e realizzazione degli interventi connessi alla presidenza italiana del G7 di cui al presente articolo, al fine di rafforzare le relazioni con i Paesi *partner*, è garantita la più ampia partecipazione ai luoghi dell'evento, dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali e internazionali della società civile (OSC)».

1.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare.».

1.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

1.17

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

1.18

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sostituire le parole «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

1.19

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti: «laddove possibile e/o necessario la suddivisione in lotti funzionali e/o in lotti prestazionali e»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque inserendo clausole che tengano conto del coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione delle opere, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria.».*

1.20

[Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea,»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato.»*

1.21

[Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea,»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: "Le stazioni appaltanti" sono premesse le seguenti: "Nel rispetto*

delle definizioni di cui al comma 2,".»).

1.22

[Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea,»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole ", non possono formare oggetto di ulteriore subappalto," sono inserite le seguenti: "in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,"».*

1.23

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a supporto della» con le seguenti: «strettamente necessarie alla».

1.24

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «presidenza italiana del G7» aggiungere le seguenti: «fatto salvo l'obbligo di dare pubblicità agli inviti degli operatori economici, da parte della stazione appaltante, rendendo note le modalità e i criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare.».

1.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare».

1.26

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare».

1.27

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza».

1.28

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di azzerare l'impatto ambientale degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture il Commissario straordinario avvalendosi del supporto di ISPRA, utilizza come criteri prioritari l'indicatore «*carbon footprint*», ossia il calcolo delle emissioni dirette e indirette, l'impronta idrica e l'impronta ecologica derivanti dagli interventi stessi.».

1.29

[Sironi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche

come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Sia prima dell'effettivo inizio dei lavori e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite, gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono raccolti e comunicati dal Commissario straordinario di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvedono alla pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi».

1.30

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula e previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.».

1.31

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti e protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.».

1.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «. Alla» con le seguenti: «, previa».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: «si procede» fino alla fine del comma con le seguenti: «come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.».

1.33

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 4.

1.34

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 si procede con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

1.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «si procede» con le seguenti: «è consentito, ove necessario, procedere».

Conseguentemente, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

1.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «si procede» con le seguenti: «è consentito, ove necessario, procedere».

1.37

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «si procede» con le seguenti: «è consentito, ove necessario, procedere».

1.38

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo» con le seguenti: «con il».

1.39

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» inserire le seguenti: «delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

1.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 5, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

1.41

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

1.42

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, gli interventi di cui al comma 1 concorrono al computo del consumo di suolo nell'ambito della pianificazione territoriale.

Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'ISPRA e dall'ARPA territorialmente competente e i relativi dati sono trasmessi alla regione e ai comuni interessati che ne curano la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.».

1.43

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta al Parlamento una relazione nella quale indica lo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, l'elenco e l'ammontare complessivo delle opere, le fonti di finanziamento e l'uso delle risorse finanziarie finalizzate al suddetto scopo.».

1.44

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nella realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1, è osservato il principio di *carbon neutrality* calcolato mediante il sistema di contabilità ambientale.».

1.45

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è comunque garantita la più ampia partecipazione e informazione dei cittadini e dei portatori di interesse nelle forme del dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

1.46

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. Gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024, non possono ricadere nelle aree ricomprese nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali.».

1.47

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Per gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.».

1.48

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024, non possono ricadere nelle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli".».

1.49

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo resta ferma l'azione di

responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

1.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione delle clausole ambientali ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del Commissario di Governo, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si attuano le procedure dei criteri ambientali minimi di cui, al comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

1.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valorizzazione del patrimonio pubblico)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, la tutela della concorrenza e l'impiego di risorse pubbliche ad esclusivo beneficio della collettività, in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, la sede ove si svolgono tali eventi è individuata esclusivamente presso strutture di proprietà pubblica.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1014](#)

Art. 2

2.6 (Testo 2) (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: «designati"» aggiungere le seguenti: «e le parole: "e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport" sono sostituite dalle seguenti: ", con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità"».

Art. 1

1.14 (già 4.10 testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, RFI S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli

impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) alla rubrica, sopprimere le parole: «in ambito stradale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, n. 2), capoverso "5-ter", primo periodo, sopprimere le parole: «ferroviari»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. L'amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

2-ter Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) all'articolo 4:

1) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, per le quali la Società intende avvalersi di ANAS S.p.A. per la fase di affidamento e esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente disposizione sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A.

3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.»;

2) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2, 3-bis e 3-ter del presente decreto»;

d) nell'Allegato B, sopprimere l'ultima riga;

e) aggiungere l'Allegato A-bis:

Allegato A-bis Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo

svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate a RFI S.p.A. come
soggetto attuatore (di cui all'articolo 1. comma 1-bis)

Regione	Intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale
Trento	
Veneto	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari
Veneto	PRG di Ponte delle Alpi
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO- TEGLIO
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone

Coord.1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società ANAS S.p.A.» e le parole: «è individuato» sono sostituite dalle seguenti: «è individuata»;

al terzo periodo, le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.» e le parole «degli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «circa gli impegni».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ANAS S.p.A.»;

al numero 2), capoverso comma 5-ter, le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di ANAS S.p.A.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.», le parole: «effetti prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «effetti prodottisi» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al comma 2, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della medesima società,» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima società e».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «con ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ANAS S.p.A.», le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.» e le parole: «da ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.»;

al comma 2, dopo le parole: «articolo 11, comma 9, lettera a), del» sono inserite le seguenti:
«testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «ANAS S.p.A» sono sostituite dalle seguenti:
«L'ANAS S.p.A»;

al comma 4, le parole: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, e dei commi 1 e 2 del presente articolo».

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 50 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[BASSO](#)

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 15,25

(Sospensione: dalle ore 14,35 alle ore 15)

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE ITALIANA DEI TECNICI DEGLI ENTI LOCALI (UNITEL), DELL'OICE - ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA E DEL FORUM NAZIONALE "SALVIAMO IL PAESAGGIO - DIFENDIAMO I TERRITORI", INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [29](#) E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 53 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

Presidenza del Vice Presidente

BASSO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,25

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERDISTRIBUZIONE, WWF, CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI, SISTEMI URBANI, LA FENICE URBANA - SCUOLA DI RIGENERAZIONE
URBANA SOSTENIBILE, AUDIS - ASSOCIAZIONE AREE URBANE DISMESSE E
CONFCOMMERCIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [29](#)
E CONGIUNTI (RIGENERAZIONE URBANA)*

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.